

Repubblica Italiana

Università degli Studi Roma Tre

Contratto di appalto per la fornitura e posa in opera di arredi per aule e sala studio destinati all'immobile ex ENALC Hotel, in via Bernardino da Monticastro - Roma

L'*Università degli Studi Roma Tre* (di seguito denominata "*Università*") con sede in Roma, Via Ostiense n. 133, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, legalmente rappresentata, secondo il disposto dell'art. 22 dello Statuto dell'Università, dal Direttore Generale *pro-tempore*, Dott. Pasquale Basilicata, nato a Napoli il 12 luglio 1954 e domiciliato, per la carica, ove sopra;

E

La società ____ (di seguito denominata "*Appaltatore*"), con sede legale in _____, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ____ n. _____, legalmente rappresentata da _____, che interviene nel presente Contratto in qualità di _____;

PREMESSO

- Che in data è stato pubblicato il nuovo bando istitutivo del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (di seguito "*SDAPA*") per la fornitura di arredi, indetto da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 55, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- Che il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata nella seduta del 28 giugno 2022, ha autorizzato l'indizione di un appalto specifico nell'ambito del suddetto SDAPA, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento della fornitura e posa

in opera di arredi per aule e sala studio destinati all'immobile ex ENALC Hotel in via Bernardino da Monticastro, sede del nuovo Polo Universitario di Ostia;

- Che, a tal fine, la lettera d'invito è stata inviata a tutti gli operatori economici ammessi alle categorie merceologiche oggetto dell'appalto specifico in data _____ e gli atti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sono stati pubblicati sul profilo del committente e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture;

- Che l'Appaltatore è risultato primo classificato nell'appalto specifico di cui *infra*;

- Che l'appalto specifico è stato aggiudicato con Decreto del Dirigente n. _____ del _____, previa verifica della proposta di aggiudicazione;

- Che l'Avviso di gara esperita è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data _____, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Speciale n. _____, sul profilo del committente, sull'Albo Pretorio, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, sulla Gazzetta "Aste e Appalti Pubblici" e per estratto sui quotidiani "_____";

- (*eventuale*) Che, nelle more dalla sottoscrizione del presente Contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016, è stato sottoscritto in via d'urgenza in data _____ il Verbale di consegna della fornitura, con decorrenza dal giorno _____;

- Che la spesa relativa al presente appalto graverà sul budget dell'Università;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non

materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Tutta la documentazione elaborata e pubblicata dalla CONSIP S.p.A. per l'istituzione del SDAPA per la fornitura di Arredi, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico;
- Il Capitolato d'oneri allegato alla lettera d'invito per la partecipazione all'appalto specifico (di seguito "*Capitolato d'oneri*");
- Il Capitolato Tecnico integrativo, contenente le specifiche tecniche integrative dell'Università rispetto al Capitolato Tecnico predisposto dalla CONSIP S.p.A. (di seguito "*Capitolato tecnico integrativo*");
- Le Planimetrie dell'edificio ove devono essere collocati gli arredi oggetto della fornitura;
- La Documentazione amministrativa, l'Offerta economica e le Schede tecniche prodotte dall'Appaltatore;
- Il Verbale di consegna della fornitura sottoscritto dalle Parti, a decorrere dal quale sono computati i termini contrattuali di esecuzione della fornitura.

Tutti i sopra citati documenti vincolano all'osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni in essi espressi. In caso di difformità tra le prescrizioni del presente Contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

CAPO I - DEFINIZIONE DELL'APPALTO

Art. 2 – Oggetto

L'Università affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per la fornitura e posa in opera di arredi per aule e sala studio destinati all'immobile ex ENALC Hotel in via Bernardino da Monticastro, sede del nuovo Polo Universitario di Ostia, da eseguirsi con le modalità e alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e nei documenti

elencati nel precedente art. 1.

L'appalto ha a oggetto la fornitura, il trasporto e il montaggio di arredi destinati all'immobile ex ENALC Hotel in via Bernardino da Monticastro, sede del nuovo Polo Universitario di Ostia, ivi compresi tutti gli oneri diretti e indiretti per dare la fornitura completamente finita, funzionale e adatta allo scopo alla quale è destinata, come specificato in dettaglio nel Capitolato tecnico integrativo. Gli arredi da fornire devono possedere le caratteristiche merceologiche e tecniche specificate nel Capitolato tecnico e nel Capitolato tecnico integrativo.

Art. 3 – Termini di consegna, trasporto e montaggio

Gli arredi dovranno essere consegnati e posti in opera nei locali indicati dall'Università presso la sede ex ENALC Hotel in via Bernardino da Monticastro, sede del nuovo Polo Universitario di Ostia.

La consegna dovrà avvenire nei giorni e nelle fasce orarie concordati con l'Università, con mezzi adeguati alle necessità e ai prodotti in consegna. All'atto delle operazioni di consegna e montaggio sarà presente il competente personale tecnico dell'Università.

La fornitura comprende il servizio di fissaggio alle strutture portanti, ove necessario.

I prodotti dovranno essere imballati in maniera adeguata a prevenire qualunque danneggiamento degli stessi durante il trasporto e le fasi successive. Gli imballaggi dovranno essere realizzati con materiali riciclati o materiali ricavati da risorse rinnovabili. Tutti i materiali utilizzati per gli imballaggi devono facilmente essere separabili a mano in parti riciclabili mono-materiale (cartone, carta, plastica, tessuto).

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006, così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche. Al termine delle operazioni di montaggio, tutti gli imballaggi dovranno essere allontanati dal cantiere e smaltiti a

cura dell'Appaltatore.

Gli arredi dovranno essere forniti in ottime condizioni. Il trasporto della merce è effettuato a rischio e pericolo dell'Appaltatore e sino alla definitiva consegna.

L'Appaltatore sarà tenuto ad accompagnare ciascun prodotto con una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, nonché le istruzioni, in lingua italiana, di installazione o montaggio, contenenti gli schemi di posizionamento di eventuali dispositivi di fissaggio necessari, finalizzate a consentire eventuali successive riconfigurazioni dei prodotti forniti in opera (escluse le sedute).

Ciascun prodotto dovrà, inoltre, essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e per la manutenzione.

All'atto della consegna, l'Appaltatore deve presentare per la sottoscrizione all'incaricato alla ricezione dei materiali dell'Università, il documento di trasporto (accompagnato da regolare B.A.M.- Bolla Accompagnamento Merci/Documento Di Trasporto). Qualora vengano riscontrate irregolarità e/o danni negli imballi, il responsabile del ritiro delle forniture dell'Università dovrà apporre su tutte le copie del documento di trasporto la dicitura "accettazione con riserva" facendola sottoscrivere al vettore. Gli arredi accettati si intenderanno contestualmente consegnati, mentre gli arredi eventualmente rifiutati saranno sostituiti a cura e spese dell'Appaltatore con le modalità indicate all'art. 6.1 del presente Contratto.

La data presunta di consegna della porzione dell'immobile oggetto della fornitura è prevista per il mese di gennaio 2023 e, pertanto, entro tale data la produzione degli arredi dovrà essere ultimata.

L'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni e/o contestazioni in caso di ritardo della consegna degli spazi non dipendenti dall'Amministrazione, tale eventualità non darà

diritto ad alcun indennizzo o ulteriori compensi.

La stazione appaltante comunicherà all'Appaltatore, con un preavviso di almeno 7 giorni la data di consegna degli spazi; dalla data di consegna dovrà terminare il lavoro di posa in opera degli arredi entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi.

Nel rispetto delle tempistiche sopra definite, si indicano i seguenti termini per l'esecuzione dell'appalto:

- 45 giorni naturali e consecutivi per la consegna della fornitura;
- 20 giorni naturali e consecutivi per la posa in opera della stessa.

Art. 4 – Integrazione della fornitura

Nel caso in cui – per motivi dovuti a variazione nella distribuzione degli spazi o del personale dell'Università - si rendesse necessario integrare la fornitura con ulteriori unità degli articoli previsti dal Capitolato tecnico e nei limiti prescritti dall'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, l'Università provvederà a richiedere gli elementi integrativi, che, ove non diversamente specificato, dovranno essere forniti con le medesime modalità previste dal presente contratto. Il corrispettivo contrattuale sarà adeguato tenendo conto dei prezzi unitari indicati dall'Appaltatore in fase di gara.

Art. 5 – Garanzia dei prodotti

L'Appaltatore garantisce il materiale in fornitura per un periodo di almeno **due anni** dalla data di redazione con esito positivo del Certificato di verifica di conformità di cui all'Art. 6.2 del presente Contratto, per interventi di riparazione o sostituzione di parti e materiali degradati e per qualsiasi altro problema ascrivibile a difetti dei materiali e/o della posa in opera, fatti salvi quindi eventuali danneggiamenti accidentali o volontari da parte di terzi, fino alla completa sostituzione dell'arredo risultato difettoso, senza alcun onere aggiuntivo per l'Università.

Il Responsabile del Procedimento dell'Università dovrà comunicare all'Appaltatore,

con le modalità stabilite nell'Art. 23 del presente Contratto, i difetti eventualmente riscontrati entro il termine di **novanta giorni** naturali e consecutivi della constatazione dei difetti stessi. L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla rimessa in efficienza o reintegrazione delle parti e/o dei prodotti difettosi entro i termini stabiliti entro **trenta giorni** naturali e consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione dell'inconveniente. Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura esse siano, sono a totale carico dell'Appaltatore. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere nuovamente sottoposto a regolare verifica di conformità. Ove l'Appaltatore non provveda, nel termine prescritto, alla sostituzione delle parti risultate difettose durante il periodo di garanzia e/o all'effettuazione degli interventi di manutenzione saranno applicate le relative penali di cui all'art. 19.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire l'impegno a fornire l'assistenza tecnica in sede e la disponibilità alla fornitura e installazione di pezzi di ricambio, ad un costo congruo e ragionevolmente commisurato a quello offerto in sede di gara d'appalto per la fornitura e l'installazione dei nuovi materiali/arredi, per una durata non inferiore a **cinque anni** a decorrere dal Certificato di verifica di conformità finale di cui art. 6.3 del presente Contratto.

Art. 6 – Verifica di conformità della fornitura

6.1 Verifiche alla consegna e in corso di esecuzione

All'atto della consegna della fornitura, l'Università effettuerà la verifica dei prodotti al fine di riscontrare le quantità consegnate e le caratteristiche minime. Qualora all'atto della consegna siano verificate incongruenze, non conformità o difetti costruttivi, l'Appaltatore sarà tenuto a ritirare immediatamente il prodotto non conforme e provvedere, a propria cura e spese, alla sua sostituzione presso la sede di via

Bernardino da Monticastro, entro **quindici giorni** solari e consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla ricezione della lettera di segnalazione dell'inconveniente.

Qualora siano riscontrate incongruenze e/o non conformità nei prodotti consegnati in un momento successivo alla consegna, l'Università segnalerà con tempestività l'accaduto all'Appaltatore, con contestuale richiesta di sostituzione; l'Appaltatore sarà tenuto a provvedere al ritiro e alla sostituzione a propria cura e spese, nei medesimi termini sopra indicati.

6.2 Verifiche a conclusione della posa in opera – Certificato di verifica di conformità

La fornitura si considererà regolarmente eseguita solo quando tutti i prodotti previsti dal Capitolato tecnico integrativo saranno pronti per essere sottoposti alla verifica di conformità. Entro sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni così definita, ai sensi dell'art. 102, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, l'Università provvederà a redigere il *Certificato di verifica di conformità*.

Il *Certificato di verifica di conformità* riporterà l'esito conclusivo della verifica dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini qualitativi e quantitativi prescritti dal Capitolato tecnico e dal Capitolato tecnico integrativo o dagli altri documenti elencati all'art. 1 del presente Contratto, eventuali osservazioni e annotazioni dell'avvenuta contestazione delle penali di cui all'art. 19 del presente Contratto, nonché l'autorizzazione all'Appaltatore a emettere la relativa fattura, con la quantificazione dell'importo effettivamente dovuto sulla base delle risultanze delle verifiche.

6.3 Verifiche a conclusione del periodo di garanzia – Certificato di conformità finale

A conclusione del periodo di garanzia dei prodotti di cui all'art. 5 del presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà all'emissione del

Certificato di conformità finale, a seguito del quale l'Università procederà allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 13 del presente Contratto.

Art. 7 – Corrispettivo e pagamenti

Il corrispettivo per le attività descritte nel presente Contratto ammonta a € _____ (*da definire a seguito dell'aggiudicazione*) oltre I.V.A., e sarà erogato con le modalità e nei termini stabiliti all'art. 8 del presente Contratto.

Il corrispettivo deve intendersi remunerativo della fornitura, del trasporto e del montaggio degli arredi, nonché di tutti gli oneri diretti e indiretti per dare la fornitura completamente finita, funzionale e adatta allo scopo alla quale è destinata, secondo quanto stabilito nel presente Contratto e nei documenti elencati nell'art. 1 del presente Contratto.

Eventuali forniture integrative richieste nei casi e con le modalità di cui all'art. 4 del presente Contratto saranno remunerate tenendo conto dei prezzi unitari indicati dall'Appaltatore in fase di gara.

Art. 8 – Fatturazione

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 7 del presente Contratto, e di eventuali importi integrativi nei casi di cui all'art. 4, fatta salva l'applicazione di eventuali penali, avverrà a seguito dell'emissione del *Certificato di verifica di conformità*, che conterrà l'autorizzazione all'Appaltatore a emettere la relativa fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, comma 213 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con le modalità riportate nel D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

La fattura elettronica dovrà essere intestata a: “*Università degli Studi Roma Tre - Via Ostiense 133 – 00154 Roma, Partita I.V.A. e codice fiscale 04400441004*” e vi dovranno essere inseriti i seguenti dati:

Nome dell'Ufficio: **Area contratti**

Codice Univoco Ufficio: **6G6L4L**

Codice CIG: **9376383407**

Eventuali fatture emesse dall'Appaltatore in assenza della relativa autorizzazione saranno a questi restituite.

Il pagamento della fattura da parte dell'Università è, in ogni caso, subordinato alla verifica del permanere in capo all'Appaltatore dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dell'assenza di inadempienze contributive - risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266 - e di inadempienze fiscali - risultanti dalle verifiche di cui al combinato disposto dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del D.M 18 gennaio 2008, n. 40. Pertanto, in relazione alla fattura, l'Università effettuerà i controlli ed applicherà le prescrizioni previste dall'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto sopra indicato, l'Università pagherà la fattura entro **trenta giorni naturali e consecutivi** dalla data di ricevimento della stessa, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, mediante bonifico bancario in favore dell'Appaltatore sul conto corrente bancario da questi comunicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - introdotto dall'art. 1, comma 629 lettera b) della L. 23 dicembre 2014, n. 190 - all'Appaltatore sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'Erario (cd. split payment).

È facoltà dell'Appaltatore cedere in tutto in parte i crediti derivanti dal presente Contratto; l'eventuale cessione del credito dovrà essere effettuata e notificata all'Università con le modalità ed i termini prescritti dall'art. 106, comma 13 del

D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. e dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Università, o da eventuali subcontraenti, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC.

L'Appaltatore ha comunicato all'Università - con nota acquisita al prot. _____ del _____ - gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Università procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'art. 20 del presente Contratto.

L'Università verificherà che, qualora l'Appaltatore stipuli subappalti o sub-contratti, negli stessi sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la

quale ciascuno degli operatori economici interessati assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010. Nel caso in cui l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, gli stessi sono tenuti ad informare immediatamente l'Università e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

CAPO II – ESECUZIONE DEL'APPALTO

Art. 10 – Responsabile dell'appalto

Al fine di consentire la regolare esecuzione contrattuale, all'atto della sottoscrizione del presente contratto (*o, ove antecedente, alla data di sottoscrizione del Verbale di consegna della fornitura di cui all'Art. 1*) l'Appaltatore dovrà indicare il nominativo del Responsabile della fornitura, che funga da referente nei confronti con l'Università per le comunicazioni e gli aspetti logistici e amministrativi relativi all'appalto e, più in generale, che possa rappresentare l'Appaltatore a ogni effetto.

Le informazioni e gli eventuali disservizi e inadempienze comunicate al Responsabile della fornitura si intendono come direttamente rappresentate all'Appaltatore stesso.

Art. 11 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 20 del presente Contratto.

Art. 12 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa

[da inserire se l'Appaltatore non ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'art. 20 del presente Contratto.

oppure

Art. 12-bis – Subappalto

[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara, affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____.

Per tutto quanto riguarda la disciplina del subappalto si rimanda all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

CAPO III – GARANZIE DI ESECUZIONE

Art. 13 – Garanzia definitiva

Come prescritto dal paragrafo 25.1 del Capitolato d'onori, l'Appaltatore ha provveduto a costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, mediante _____ per l'importo di euro ____, rilasciata da ____, ed attestata con documento n. __ del ____.

La cauzione definitiva sarà svincolata solo a pieno adempimento di tutti gli oneri contrattuali, e, pertanto, solo a conclusione del periodo di garanzia biennale dei prodotti di cui all'art. 5, e a seguito dell'emissione del *Certificato di conformità finale* di cui all'art. 6.3 del presente Contratto.

Fermo restando quanto sopra detto, per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità

di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 – Copertura assicurativa

Come prescritto dal paragrafo 25.2 del Capitolato d'oneri, l'Appaltatore, ha presentato la garanzia dai rischi derivanti da responsabilità civile per danni a terzi, comprensiva dell'estensione ai danni da incendio, e da responsabilità civile verso operai (R.C.O.), con il massimale pari a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro, per mezzo della polizza n. _____, stipulata con la società _____, in data ____ con scadenza il _____.

CAPO IV - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 15 – Sicurezza sul lavoro

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore, inoltre, è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.L. 7 gennaio 2022 n. 1 e a quelle successivamente emanate in materia e si impegna altresì ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Protocollo Quadro Anti Contagio Corona virus pubblicato sul sito di Ateneo al seguente link <https://www.uniroma3.it/ateneo/coronavirus-notizie/disposizioni-per-la->

[comunita-accademica/](#)

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

Art. 16 – Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

Per quanto riguarda oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore, si rimanda integralmente al Capitolato tecnico e al Capitolato tecnico integrativo.

Art. 17 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa

L'esecuzione del presente Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici e nella materia oggetto del presente appalto, di ogni altra normativa cui il Capitolato tecnico integrativo e il Capitolato d'oneri facciano, anche implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente "Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità" dell'Università.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre" consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo Internet: http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene , e che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal già menzionato Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente Contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 62/2013, con le modalità di cui all'art. 20 del presente Contratto.

Art. 18 – Obbligo di riservatezza

Con riferimento ai dati dell'Università o dei suoi dipendenti dei quali l'Appaltatore venga a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore stesso si impegna a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza.

CAPO V – VIOLAZIONE E SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO

Art. 19 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni dovuti a violazioni e inadempienze che determinino una non corretta effettuazione della fornitura, l'Università potrà applicare le penali nei termini di seguito indicati:

- a) *Ritardo rispetto al termine stabilito per la posa in opera della fornitura: sarà applicata una penale progressiva da computarsi sul valore complessivo dell'intera fornitura – anche laddove il ritardo si manifesti solo per una parte della fornitura stessa - nelle seguenti proporzioni:*
 - a.1) *Per il ritardo da 1 a 10 giorni nella misura di 0,5%;*
 - a.2) *Per il ritardo da 11 a 20 giorni nella misura di 1%*
 - a.3) *Per il ritardo da 21 a 30 giorni nella misura di 4%*
 - a.4) *Per il ritardo da 31 a 40 giorni nella misura di 8%;*
 - a.5) *Per il ritardo oltre 40 giorni, nella misura di 10%, oltre alla risoluzione del contratto;*
- b) *Ritardo rispetto al termine stabilito per la sostituzione di articoli difettosi alla consegna o in corso di esecuzione: sarà applicata una penale dello 0,1%, da calcolarsi sul valore dei materiali ai quali l'inadempienza si riferisce, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 6.1;*

c) *Ritardo rispetto al termine stabilito per la rimessa in efficienza o reintegrazione di parti e/o prodotti difettosi durante il periodo di garanzia dei prodotti:* sarà applicata una penale dello 0,1%, da calcolarsi sul valore dei materiali ai quali l'inadempienza si riferisce, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 5;

d) *Mancato rispetto delle norme relative alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'esecuzione del contratto nonché degli imballaggi dei prodotti forniti (ad esempio, in caso di inosservanza delle prescrizioni relative alla raccolta e separazione dei materiali riciclabili con conseguente irregolare conferimento degli stessi; in caso di conferimento di rifiuti impropri nell'ambito della raccolta dei rifiuti solidi urbani o dei rifiuti sottoposti a raccolta differenziata):* sarà applicata una penale fino ad un massimo di € **5.000,00 (cinquemila/00)** per ogni violazione riscontrata, proporzionalmente alla durata e all'entità della violazione. Rimane fermo che, oltre al pagamento della penale suddetta, l'Appaltatore è tenuto a rifondere all'Università l'importo di eventuali sanzioni pecuniarie comminate a quest'ultima dal concessionario pubblico del servizio di raccolta o dalla polizia urbana in dipendenza del mancato rispetto delle norme in materia di raccolta differenziata;

e) *Violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente:* sarà applicata una penale fino ad un massimo di € **5.000,00 (cinquemila/00)** per ogni violazione riscontrata, proporzionalmente alla durata ed all'entità della violazione. Rimane salva l'applicazione di eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori prescritti dalla legge.

L'Università procederà alla contestazione di eventuali inadempienze che diano luogo a

penale attraverso comunicazione in forma scritta da parte del Responsabile Unico del Procedimento, anche tramite PEC. Nella contestazione sarà indicato il termine perentorio entro il quale l'inadempienza deve essere rimossa. Entro il medesimo termine l'Appaltatore potrà fornire le proprie controdeduzioni scritte, anche tramite PEC.

Il Responsabile Unico del procedimento può valutare di rinunciare all'applicazione della penale qualora le controdeduzioni dell'Appaltatore evidenzino la giustificazione documentata della sussistenza di casi di forza maggiore o, comunque, l'assenza di colpa o responsabilità dell'Appaltatore stesso.

Nei casi di cui alle lettere a), b), d), e), la segnalazione dell'applicazione della penale sarà riportata sul *Certificato di verifica di conformità*, richiamando il provvedimento sanzionatorio applicato, e il relativo importo sarà detratto dal corrispettivo contrattuale.

Nel caso di cui alla lettera c), la segnalazione dell'applicazione della penale sarà riportata sul *Certificato di conformità finale*, richiamando il provvedimento sanzionatorio applicato, e il relativo importo sarà incamerato attraverso escussione della cauzione definitiva di cui all'Art. 13 del presente Contratto.

In tutti i casi in cui non sia possibile il recupero di eventuali spese per il risarcimento di danni o penali, l'Università procederà all'escussione del deposito cauzionale di cui all'Art. 13 del presente Contratto.

Qualora gli importi complessivi delle penali eccedano il limite del 10% rispetto all'importo complessivo del corrispettivo contrattuale, l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto *ipso iure* ai sensi dell'art. 20 del presente Contratto, e di intervenire direttamente o tramite altra Impresa per l'espletamento dell'appalto, ai sensi dell'art. 22 del presente Contratto. In tal caso, non verranno riconosciuti

all'Appaltatore oneri a qualsiasi titolo, fermo restando il diritto da parte dell'Università di richiedere il risarcimento per i danni di qualsiasi genere derivati dalle inadempienze dell'Appaltatore.

A giustificazione dei ritardi nell'espletamento dell'appalto, l'Appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre Imprese che provvedono, per conto dell'Università, ad altri lavori, servizi o forniture, se lo stesso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Università stessa, tramite il Responsabile Unico del procedimento, il ritardo a queste Imprese ascrivibile, affinché lo stesso possa farne regolare contestazione.

Art. 20 – Risoluzione e clausole risolutive espresse

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei casi e con le modalità espressamente previsti dall'art. 9, dall'art. 11, dall'art. 12, dall'art. 17 e dall'art. 19 del presente Contratto, che configurano, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1453, inadempimenti gravi e sostanziali. Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante allorché l'Università notificchi per iscritto all'Appaltatore, anche a mezzo PEC, la propria volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale.

L'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente art. 13; rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Università a richiedere il pagamento delle penali eventualmente maturate ai sensi dell'art. 19 del presente Contratto e il risarcimento per maggiori danni subiti, e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

Art. 21 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Università può recedere dal contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

Art. 22 – Affidamento a terzi

Fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 per i casi ivi disciplinati, in caso di risoluzione nei casi previsti dalla legge e dall'art. 20 del presente Contratto o di recesso ai sensi dell'art. 21 del presente Contratto, l'Università ha il diritto di far eseguire la fornitura, totalmente o parzialmente, in danno all'Appaltatore inadempiente, da altra impresa di propria fiducia, scelta con procedura d'urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Appaltatore inadempiente per iscritto, anche a mezzo di PEC, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e del relativo importo. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali nelle quali lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione o il recesso.

Saranno inoltre poste a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese che l'Università dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 23 – Comunicazioni tra le parti

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente Contratto per la quale non sia stata pattuita una forma specifica si intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa presso l'indirizzo della sede legale indicato nelle premesse o all'indirizzo di PEC indicato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Università eventuali variazioni di indirizzo o di recapito PEC e, in assenza di ciò, l'Università considererà come correttamente notificati all'Appaltatore tutti gli atti inviati presso l'indirizzo

sopra indicato.

Art. 24 – Risoluzione delle controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università nell'applicazione del presente Contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 25 – Norme sopravvenute

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Le Parti si riservano, inoltre, la facoltà di proporre e, di comune accordo, apportare, nel corso del rapporto contrattuale, ogni miglioramento alle modalità di esecuzione della fornitura che si renda utile ed opportuno in conseguenza di variazioni delle norme interne dell'Università e dell'assetto organizzativo della stessa. Per la formalizzazione dei relativi accordi si procederà in forma scritta, anche a mezzo PEC.

Art. 26 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del presente Contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti l'appalto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Roma,

Per l'Università degli Studi Roma Tre

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Pasquale Basilicata

Per la Società _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. _____

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile le clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto: Art. 3 – Termini di consegna, trasporto e montaggio, Art. 4 – Integrazione della fornitura, Art. 5 – Garanzia dei prodotti, Art. 8 – Fatturazione, Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa, Art. 12 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa, Art. 17 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa, Art. 19 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa, Art. 20 – Risoluzione e clausole risolutive espresse, Art. 21 – Recesso, Art. 22 – Affidamento a terzi, Art. 24 – Risoluzione delle controversie, Art. 25 – Norme sopravvenute, Art. 26 – Spese

Per l'Università degli Studi Roma Tre

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Pasquale Basilicata

Per la Società _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. _____